



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

CONTROFISCO UNIFICATO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.13747/04

Dott. Vincenzo	PROTO	Presidente
Dott. Renato	RORDORF	Consigliere
Dott. Luciano	PANZANI	Consigliere
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	Consigliere
Dott. Francesco Antonio	GENOVESE	Cons. Rel.

19737/08

Cron. 19737

Rep. 5131

Ud. 19/6/2008

ha pronunciato la seguente:

Ogg.: Fallimento-Liquid. attivo -Decreto di
aggiudicazione di bene immobile -A seguito di asta
pubblica-Impugnazione del fallito-Termine-Fond.to

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto dal signor Salvatore ROMEO,
elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Regolo
n. 19, presso l'avv. Giuseppe LIPERA, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

VALLARTA SRL, elettivamente domiciliata in Roma, viale
delle Milizie n. 38, presso il recapito dell'avv. C.
Francesco CURRÒ, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- *controricorrente* -

E

FALLIMENTO di Salvatore ROMEO, in persona del curatore
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio
Cesare n. 109, presso lo studio dell'avv. Luciano
D'ANDREA, e rappresentato e difeso, giusta delega in
atti, dall'avv. Antonino MAZZEI del foro di Messina;

- *controricorrente* -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina n.4817 del

1520/08



8 maggio 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/6/2008 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;

Udito l'avv. CURRÒ;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il G.D. del FALLIMENTO SALVATORE ROMEO disponeva, con decreto del 7 ottobre 2002, la vendita di alcuni beni immobili caduti nell'attivo della procedura concorsuale, destinati ad attività alberghiera, nonché l'azienda turistico-alberghiera, con annesso bar e ristorante.

All'udienza del 24 gennaio 2003, espletate le operazioni d'asta, veniva disposta l'aggiudicazione in favore della VALLARTA SRL.

2. Il fallito, signor Salvatore ROMEO, proponeva reclamo sostenendo che il comportamento del legale rappresentante della società aggiudicataria aveva fuorviato il regolare svolgimento della gara e che il prezzo di aggiudicazione risultava notevolmente inferiore al reale valore dell'immobile.

3. Il Tribunale di Messina, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha dichiarato improcedibile il reclamo.

3.1. Secondo il giudice collegiale, premesso che il provvedimento di aggiudicazione era stato pronunciato all'udienza del 24 gennaio 2003, fissata per la vendita, in cui era stato presente anche il signor Salvatore ROMEO, il termine per la proposizione del reclamo doveva farsi decorrere dallo stesso giorno in cui era stata pronunciata l'aggiudicazione; mentre l'atto introduttivo del giudizio era stato depositato solo il 20 febbraio 2003, ossia ben oltre il termine di giorni dieci, applicabile nella specie.



4. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il signor ROMEO con ricorso affidato ad un unico mezzo, avverso il quale resistono, con controricorso, il Curatore del FALLIMENTO SALVATORE ROMEO, che ha depositato anche memoria illustrativa, sia VALLARTA SRL.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il detto mezzo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge fallimentare) il ricorrente deduce che il Tribunale, in formazione collegiale, avrebbe erroneamente affermato il carattere decisorio del provvedimento di aggiudicazione del G.D., così assoggettandolo erroneamente al termine di impugnazione di dieci giorni. Al contrario, il decreto di aggiudicazione, potendo integrare sia gli estremi del provvedimento ordinatorio, sia quelli del provvedimento decisorio, costituirebbe una sorta di *tertium genus* la cui impugnabilità sarebbe sfornita di qualsivoglia termine decadenziale «che non sia quello coincidente con l'emissione del decreto di trasferimento».

1.1. In ipotesi subordinata, il ricorrente deduce una questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 LF, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, Cost. laddove la norma esclude il decreto di aggiudicazione del compendio immobiliare dal termine di impugnazione ivi previsto, divenendo tale provvedimento definitivo solo con il decreto di trasferimento.

2. Il ricorso, che è infondato, deve essere respinto.

2.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione - sollevata dalla Curatela del Fallimento - circa il difetto di legittimazione attiva del fallito in ordine all'impugnativa del decreto di aggiudicazione di un immobile, a seguito di asta pubblica (e in ordine al conseguente reclamo, proposto davanti al Tribunale, la cui decisione è oggetto di ricorso in questa sede).

2.1.1. Infatti, si è già affermata (sentenza n. 10125 del 2006) la legittimazione del fallito, in qualità di soggetto passivo dell'esecuzione concorsuale, a



proporre reclamo avverso i decreti pronunciati dal giudice delegato nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare (proprio con riferimento ad un decreto con cui erano state risolte contestazioni riguardanti la regolarità formale dell'atto di aggiudicazione dei beni compresi nell'attivo fallimentare), e quindi a partecipare al relativo procedimento.

2.2. Nel merito, la natura decisoria, non meramente amministrativa, del provvedimento di aggiudicazione è incontestabile.

Essa si desume dal fatto che dalla pronuncia di quel decreto nascono, a favore dell'aggiudicatario, situazioni giuridiche soggettive prima inesistenti e ciò proprio in forza della pronuncia formale di aggiudicazione del bene, in favore del privato offerente una somma per il suo acquisto.

Da tale provvedimento, infatti, nasce il diritto dell'aggiudicatario a contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto di vendita all'asta, secondo le disposizioni contenute nel codice di procedura civile (in base al rinvio contenuto nell'art. 105 legge fall.)

Ciò che trova conferma: **a)** nella sentenza di questa stessa sezione, n. 4184 del 2001, resa a proposito del provvedimento del G.D. che annulli l'aggiudicazione della vendita di beni - ricompresi nel concordato preventivo - ove si è statuito circa la legittima impugnativa, da parte dell'interessato, del detto provvedimento, con il rimedio endofallimentare previsto dall'art. 26 legge fall., citato; **b)** nonché nella decisione n. 9930 del 2005, pure di questa stessa sezione, ove si è affermato che il provvedimento, con il quale il giudice delegato dichiara la decadenza dell'aggiudicatario di un bene - nella specie: per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito -, costituisce un atto di natura decisoria, in quanto incide su diritti soggettivi dell'assegnatario stesso; e **c)** nella sentenza n. 10927 del 1993, dove, a



proposito del decreto con il quale il giudice delegato, dopo aver disposto l'aggiudicazione dei beni già appartenenti al fallito e prima del trasferimento, respinga l'istanza di sospensione della vendita avanzata da altro offerente, se ne è affermata la natura decisoria - perché coinvolgente la posizione soggettiva dell'aggiudicatario, cui si contrappone quella di un creditore della massa (nonché offerente di maggior somma) negativamente incisa dal provvedimento di aggiudicazione - e la sua impugnabilità, ai sensi dell'art. 26 legge fall., nel termine di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione.

2.3. E' pacifico il fatto che il ricorrente non abbia rispettato il termine di dieci giorni, decorrente dalla sua conoscenza - avutane in sede di asta pubblica, al cui svolgimento aveva personalmente assistito - per proporre il reclamo. Né al riguardo il fallito ha prospettato doglianze o contestazione di sorta, neppure in questa sede.

2.3.1. Il ricorrente, infatti, si duole esclusivamente, sulla base della reputata natura *ibrida* del provvedimento di aggiudicazione, della frustrata sua pretesa di ricavare da tale tratto della decisione giudiziaria, non avente purezza di natura (perché, al contempo, figura di valenza amministrativa e decisoria), una sorta di regime processuale di favore, per il quale non sarebbe applicabile né il termine di tre giorni (stabilito per impugnare i provvedimenti aventi solo natura amministrativa) né quello di dieci giorni (stabilito per il reclamo contro i provvedimenti a carattere decisivo), onde, per la mancanza di un termine espresso, la facoltà d'impugnazione spirerebbe solo quando sia svanito ogni interesse ad aggredirlo e cioè solo in ragione dell'adozione - da parte del G.D. - del successivo decreto di trasferimento del bene. Peraltro, secondo il ricorrente, ove la facoltà di azione non fosse riconosciuta in una tale sua dilatazione, emergerebbe un vizio di illegittimità



costituzionale della previsione normativa, così concepita, contenuta nell'art. 26 della legge fallimentare (nel testo *ratione temporis* applicabile).

2.3.2. Il ragionamento è palesemente fallace.

Infatti, ove il provvedimento di aggiudicazione avesse una natura *ibrida*, come prospetta il ricorrente, ad esso dovrebbe comunque applicarsi il termine di impugnativa più lato, ossia quello di dieci giorni, stabilito proprio in ragione della sua natura (anche) decisoria, che acquisterebbe carattere prevalente sull'altra, e ciò in considerazione delle maggiori garanzie difensive accordate all'avente diritto per la sua contestazione, rispetto a quelle che potrebbero farsi valere rispetto all'altra faccia del provvedimento (avente solo natura amministrativa), spendibili nel brevissimo termine di tre giorni, a decorrere dalla sua scienza legale.

2.3.3. Ma una tale differenziazione di regime, oltre che illogica (e, perciò, manifestamente non in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost), caratterizzata - com'è - dalla predisposizione di termini brevi di impugnativa, tali che comunque non debbono pregiudicare le ragioni di speditezza e celerità nella amministrazione e, soprattutto, nella liquidazione dei compendi fallimentari (come imposto, sia dall'art. 111 Cost., relativo alla ragionevole durata dei processi, sia dall'art. 6 CEDU; e - dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU - ritenute necessarie per la salvaguardia di diritti fondamentali, quali quelli spettanti alla persona del fallito, oltre che relativi ai crediti fatti valere, nel corso della procedura, dagli appartenenti al cd. ceto creditorio), sarebbe gravemente compromessa dalla postulazione di un termine abnorme e privo di certezza, quale è quello che il ricorrente prospetta come applicabile al caso controverso, praticamente rimesso alle volubili e variabili attività degli organi fallimentari (nella adozione del decreto di trasferimento).



2.3.4. E' per tale ragione che la questione di legittimità costituzionale ipotizzata, relativa alla disciplina di cui all'art. 26 L.F., appare manifestamente non fondata e deve essere disattesa, in quanto l'invocato diritto di difesa, riceve un congruo bilanciamento con gli altri valori costituzionali richiamati, e un assetto disciplinare che non appare censurabile davanti al Giudice delle Leggi.

3. In conclusione, il ricorso deve essere disatteso, e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 19 giugno 2008.

Il Consigliere Estensore

(Francesco Antonio GENOVESE)

Francesco A. Genovese

Il Presidente
(Vincenzo BROTO)

Vincenzo Broto

IL CANCELLIERE

Anna Maria

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Deposito di Sentenza

17 LUG. 2008

IL CANCELLIERE